



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 14 dicembre 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 14 dicembre 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 11

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. JUVENTUS** avverso la squalifica per **cinque** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Pavel **NEDVED** (gara Genoa-Juventus dell'1/12/06 – C.U. 141 del 5/12/06).

### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Pavel Nedved, calciatore tesserato per la Soc. Juventus, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Genoa-Juventus dell'1/12/06, ha proposto reclamo la Soc. Juventus, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame – che non si riferisce alla giornata di squalifica inflitta al Nedved in quanto diffidato - si afferma, innanzitutto, che la prima delle due condotte sanzionate (il fallo compiuto al 47° del secondo tempo) non può essere qualificata come “violenta”, essendo essa priva dell'elemento oggettivo (idoneità a cagionare un danno all'avversario) e di quello soggettivo (intenzionalità aggressiva). Si sarebbe infatti trattato, a detta della reclamante, di un involontario scontro di giuoco – come refertato dallo stesso direttore di gara - dovuto all'affaticamento dell'atleta al termine della gara.

Relativamente alla seconda condotta posta in essere dal Nedved nei confronti del direttore di gara, la difesa della reclamante, pur non negando l'accaduto, contesta la natura irrispettosa della frase pronunciata e la volontarietà del contatto tra il calciatore e il piede dello stesso Direttore di gara.

Per quel che riguarda la frase, essa – pur essendo, per ammissione della stessa difesa, certamente colorita, inelegante e poco educata – andrebbe inquadrata nel contesto in cui sarebbe stata pronunciata, trattandosi di una espressione ormai di uso comune, priva di qualsivoglia connotato irrispettoso.

Relativamente al contatto, lo schiacciamento del piede dell'arbitro da parte del Nedved sarebbe stato causato dalla concitazione del momento e, pertanto, involontario.

In subordine, la difesa della reclamante chiede l'applicazione dell'istituto della continuazione e la conseguente riduzione della sanzione.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate e rappresentando altresì le scuse del calciatore Nedved per il comportamento tenuto in occasione della gara in questione.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Nedved, dopo essere stato espulso a seguito di un intervento violento in danno di un avversario, ha rivolto all'arbitro, con atteggiamento provocatorio, una frase volgare di protesta, calpestandogli un piede, senza conseguenze lesive.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del direttore di gara, che sono fonte di prova privilegiata.

Relativamente al fallo commesso nei confronti di un avversario, esso è stato infatti qualificato come “*gioco violento*” e “*volontario*” dal direttore di gara nel proprio referto.

Per quel che attiene la successiva reazione del Nedved, nuovamente il referto non lascia spazio ad interpretazioni: il calciatore si è infatti avvicinato al direttore di gara “*con fare minaccioso*”, protestando vivacemente e schiacciando “*volontariamente*” con il proprio piede il piede sinistro dell'arbitro.

Questa Commissione ritiene poi di non poter accogliere la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione avanzata dalla reclamante (istituto peraltro non specificamente disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva), essendosi trattato di due condotte distinte (una posta in essere durante un'azione di gioco, l'altra di protesta), rivolte a due soggetti diversi (un avversario ed il direttore di gara).

I due episodi sono stati pertanto correttamente valutati dal Giudice Sportivo.

Pur apprezzando questa Commissione il comportamento di ravvedimento del Nedved, ritiene che la sanzione irrogata sia equa.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. JUVENTUS** avverso l'ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Juventus dell'1/12/06 – C.U. 141 del 5/12/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Juventus la sanzione della ammenda di € 25.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Genoa-Juventus dell'1/12/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva, stante - in primo luogo - lo *status* di squadra ospitata della reclamante e la conseguente impossibilità materiale di monitorare la condotta dei propri sostenitori e prevenire la realizzazione di condotte violente da parte degli stessi (circostanza attenuante, a detta della difesa, non applicata dal Giudice Sportivo); in secondo luogo, non vi sarebbe prova certa che il lancio della bottiglietta di plastica verso l'assistente sarebbe stato effettuato da un soggetto seduto sulla panchina della Juventus, considerata la posizione dell'ufficiale di gara (di spalle) rispetto a tale parte del terreno di giuoco; in terzo luogo, la condotta della propria tifoseria sarebbe stata in qualche modo "provocata" dai tifosi avversari e dalla negligente vigilanza posta in essere dalla società ospitante. Infine, la reclamante ritiene che la sanzione irrogata sarebbe inspiegabilmente uguale a quella applicata al Genoa, resasi responsabile - a detta della difesa - di episodi analoghi, se non più gravi, a quelli imputati ai tifosi bianconeri.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la parte, rileva che il gravame sia parzialmente fondato.

Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate laddove minimizzano la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi connotati di indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco, e dovendo trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della recidiva.

Dagli atti ufficiali infatti risulta, da un lato, che i sostenitori della Soc. Juventus, durante lo svolgimento della gara, innanzitutto, hanno fatto esplodere numerosi petardi e acceso diversi bengala e fumogeni nel proprio settore; poi, si sono impadroniti di un idrante, dirigendone il getto d'acqua, per circa cinque minuti, verso la tifoseria della squadra avversaria e verso le Forze dell'Ordine; infine, hanno effettuato un fitto lancio di oggetti di varia natura verso la tifoseria avversaria, sfondando alcune strutture divisorie al fine di invadere il settore occupato da quest'ultima, senza riuscire a conseguire l'intento per l'intervento dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ma provocando conseguenze lesive di lieve entità per quattro di costoro; e, dall'altro, che un tesserato non identificato della Soc. Juventus, al termine della gara, ha lanciato dall'area tecnica una bottiglietta che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive.

Le prospettazioni difensive relative a tali episodi sono in contrasto con quanto riportato - in modo oltretutto circostanziato - nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e dell'assistente.

La condotta della tifoseria juventina è stata pertanto correttamente qualificata dal Giudice Sportivo.

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Giudice Sportivo ha tenuto correttamente conto della circostanza attenuante legata allo *status* di squadra ospitata della reclamante.

Tuttavia, questa Commissione ritiene che la sanzione possa essere contenuta nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del contesto generale particolarmente acceso in cui si è svolta la gara (come rilevato fra l'altro dallo stesso Giudice Sportivo nel C.U. 141) e valutati i comportamenti nel loro complesso.

A nulla rileva invece il riferimento "comparativo" al trattamento sanzionatorio applicato alla squadra ospitante per fatti materialmente diversi.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando la sanzione dell'ammenda di 25.000,00 € e revocando la sanzione della diffida; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. PERGOCREMA** avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore **PASTORE Jonathan** (gara Pergocrema-Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06).

#### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con cui Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore Jonathan Pastore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara "*perchè censurava la decisione del Direttore di gara con clamorosa locuzione offensiva, reiterata alla notifica del provvedimento disciplinare d'espulsione*" ha proposto reclamo la Società Pergocrema, concludendo per la riduzione della sanzione comminata.

A sostegno del gravame, la reclamante rileva che l'"*atteggiamento*" del calciatore, così come l'espressione oggetto del provvedimento impugnato non sarebbero indicativi di una volontà offensiva nei riguardi del direttore di gara, trattandosi - al contrario - di condotta volta a sottolineare "*la continua perdita di tempo operata dalla squadra avversaria nel corso della gara*". Alla luce di siffatte considerazioni, la reclamante lamenta l'eccessività della sanzione inflitta rispetto a "*quanto effettivamente commesso*" dal tesserato, chiedendone la riduzione.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni difensive, ritiene che il gravame non sia fondato.

Dal rapporto dell'Arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge infatti che al 48' minuto del secondo tempo, il Pastore veniva espulso poichè, "*contestando platealmente*" una decisione del Direttore di gara, gli rivolgeva - urlando - una espressione volgare indicata con precisione in atti, gravemente ingiuriosa. Emerge altresì che il calciatore, allontanandosi dal terreno di giuoco, proferiva all'indirizzo dell'Arbitro altra espressione, anch'essa specificamente indicata in atti e parimenti offensiva.

Il fatto addebitato al Pastore deve, pertanto, ritenersi pacificamente accertato, non potendosi condividere l'assunto difensivo per cui non sarebbe rinvenibile - nel caso di specie - alcuna volontà di denigrare il direttore di gara, avuto riguardo al tenore delle espressioni refertate. Conseguentemente la sanzione irrogata appare equa e va confermata.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. PERGOCREMA** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore **BERTANI Paolo** (gara Pergocrema-Torino del 2/12/06 – C.U. 143 del 5/12/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con cui Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto all'allenatore Paolo Bertani la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara *“perchè, al termine dell'incontro, si portava presso l'Arbitro, cui rivolgeva gravi addebiti d'incapacità ed imputazioni di favoritismo”* ha proposto reclamo la Soc. Pergocrema, chiedendo la riduzione della sanzione comminata.

A sostegno del gravame, la reclamante rileva che le espressioni rivolte dal Bertani al direttore di gara non potrebbero considerarsi offensive, nè indicative di una condotta ostativa nei confronti dell'arbitro, costituendo - al contrario - manifestazione dell'opinione e del dissenso dell'allenatore rispetto ad alcune decisioni adottate nel corso della gara.

Rileva, altresì, la reclamante che il Bertani *“è conosciuto come persona corretta e particolarmente professionale”*, tanto da non essere ad oggi incorso in provvedimenti disciplinari. Conclude, pertanto, la Società chiedendo l'attenuazione della sanzione inflitta dal primo Giudice.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non sia fondato.

La condotta contestata dal Giudice di prima istanza trova piena conferma negli atti ufficiali. In particolare, dal rapporto dell'arbitro, fonte privilegiata di prova, emerge che al termine della gara il Bertani, unitamente a un dirigente della Società reclamante, si avvicinava al direttore di gara proferendo nei suoi riguardi affermazioni gravemente offensive e accuse di favoritismo.

Considerata la condotta per come specificamente e dettagliatamente descritta in atti (neppure contestata - nella sua materialità - nei motivi di gravame) non può all'evidenza condividersi la tesi difensiva, volta a sminuire l'episodio e a limitare l'accaduto ad una mera, quanto generica manifestazione di dissenso dell'allenatore.

Conseguentemente, la sanzione irrogata appare equa e va confermata.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 DICEMBRE 2006

IL PRESIDENTE  
*Antonio Matarrese*